

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3096

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Norme per il recupero di base imponibile dell’imposta comunale
sugli immobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di razionalizzazione e controllo della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche alla luce del condono edilizio. A tale fine i soggetti passivi dell'imposta dovranno dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del comune (con esclusione di quelli esenti), nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione.

Nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, o nel caso dipendano da atti o denunce in genere presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, saranno trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione.

Sarà un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, ad emanare le disposizioni tecniche e le modalità di fornitura dei dati in questione, oltre al modello di dichiarazione da utilizzare nei casi in cui tale trasmissione non sia possibile.

Si stabilisce inoltre che il versamento dell'imposta sia eseguito esclusivamente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con altro strumento telematico. Inoltre il disegno di legge prevede un contributo a supporto dell'attività gestionale dei comuni, oltre all'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione statistica dei dati relativi al gettito dell'imposta ed alla sua distribuzione territoriale. La misura di tale contributo sarà pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'imposta comunale
sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le parole: «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Dichiarazioni e versamenti)*. -
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. Con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e con l'Agenzia del territorio, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura dei dati in questione, nonché il modello di dichiarazione da utilizzare nei casi in cui tale trasmissione non sia possibile. La dichiarazione ovvero la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3, per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai giorni dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 5 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta deve essere eseguito esclusivamente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o con altro strumento telematico. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI, sono stabilite le modalità di effettuazione dei pagamenti, i com-

pensi per le riscossioni e le modalità di rendicontazione.

5. Al fine di effettuare, a supporto dell'attività gestionale dei comuni, l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione statistica dei dati relativi al gettito dell'imposta ed alla sua distribuzione territoriale, è previsto un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANCI, sono stabilite le modalità di organizzazione e la forma giuridica dei relativi servizi operativi necessari per l'effettuazione delle suddette attività.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione»;

c) all'articolo 11:

1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e le denunce» e «dalle denunce stesse»; è soppresso il secondo periodo; nell'ultimo periodo sono soppresse le parole da: «se la rendita attribuita» a: «20 per cento»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle denunce» sono sostituite dalle seguenti: «dei versamenti»; nel secondo e nel terzo periodo sono soppresse le parole: «o la denuncia»;

3) al comma 2-bis sono soppresse le parole: «di liquidazione e»;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a venticinque milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

